

COMUNE DI AOSTA

Relazione concernente i risultati conseguiti in materia

di razionalizzazione delle società partecipate

art. 20 comma 4 D.lgs. 175/2016

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il quadro di riferimento per la disciplina delle società partecipate è costituito dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP).
In particolare, l'art. 20 comma 3 del TUSP stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti pubblici effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le Amministrazioni, ai sensi del citato art. 20 comma 2 del TUSP, devono adottare i piani di razionalizzazione, con correlata relazione tecnica, ove in sede di analisi rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall'art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
g) necessità di aggregazione di società.

L'art. 20, comma 4, del TUSP dispone che nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, "*entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*"

Va premesso che nel corso degli anni, sulla scorta della normativa tempo per tempo vigente, il Comune di Aosta ha adottato, in materia di società partecipate, una serie di atti di razionalizzazione come meglio di seguito delineato.

L'art. 24 del TUSP ha previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero alla data del 23.09.2016, e a tal fine, di effettuare la ricognizione delle stesse, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di piani di razionalizzazione.

L'art. 24 comma 2 del TUSP descrive il provvedimento di cui al citato comma 1, sia in relazione alle finalità sia in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come un aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione adottati ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 611 e 612.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopra riportate il Comune di Aosta, con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 31.03.2015, aveva approvato il documento denominato "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate* (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)" corredato dalla prescritta relazione tecnica e riportante l'indicazione, per ciascuna delle società analizzate, delle azioni da porre in essere al fine di conseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 17.11.2015 avente ad oggetto "*Piano operativo di razionalizzazione (P.O.R.) delle società partecipate e relativa relazione tecnica – Presa d'atto della deliberazione di Giunta n. 49 del 31 marzo 2015 e indicazioni in merito alle azioni da porre in essere entro e non oltre il 31.12.2015*", si è stabilito di prendere atto dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuta con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 49/2015, di dare mandato agli organi competenti di porre in essere le azioni del Piano operativo di razionalizzazione individuate nel capitolo "*Valutazioni in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni*".

In ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 612 della Legge 190/2014, con Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30.03.2016 è stata approvata la Relazione illustrativa delle azioni intraprese in esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione (P.O.R.) delle società partecipate, di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 49/2015 e del Consiglio comunale n. 71/2015 e i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 il Comune di Aosta ha adottato i seguenti provvedimenti:

- con Deliberazione Consiliare n. 118 del 30.09.2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- con Deliberazioni Consiliari n. 118/2018, 122/2019, 107/2020, 198/2021, 181/2022, 171/2023, 160/2024 e 118/2025 si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., con riferimento alle partecipazioni detenute sino all'anno precedente;
- con Deliberazioni Consiliari n. 171/2023, 160/2024 e 117/2025 si è proceduto altresì ad adottare la relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022, riguardante la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra cui quelli affidati in house;
- con Deliberazioni Consiliari n. 119/2019, 97/2020, 176/2021, 163/2022, 151/2023, 137/2024 e 98/2025 sono state approvate le relazioni illustrative delle azioni intraprese in esecuzione del Piano razionalizzazione delle partecipazioni adottato l'anno precedente e i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate.

La presente relazione è dunque predisposta sulla base di quanto disposto dal già citato art. 20 comma 4 del TUSP ed analizza, a consuntivo, le azioni intraprese e i risultati conseguiti in esito al piano di razionalizzazione adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 17.12.2025.

La presente relazione deve essere predisposta e approvata entro il 31 dicembre 2026 e trasmessa alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art.15 del TUSP, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 5 comma 4 TUSP.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Aosta al 31.12.2024 sono riassunte nella seguente tabella:

Denominazione	indirizzo	Quota di partecipazione	Sito internet
Azienda Pubblici Servizi Aosta S.P.A. **(acronimo APS S.P.A.)**	C.so Lancieri di Aosta, 26 11100 Aosta	100%	www.aps.aosta.it
IN.VA. SPA	Loc. L'Île-Blonde, 5 11020 Brissogne (AO)	14,0031%	www.invallee.it
Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta s.c.r.l. **(CELVA s.c.r.l.)**	Piazza Narbonne, 16 11100 Aosta	1,19%	www.celva.it
Banca Popolare Etica s.c.p.a.*	Via Niccolò Tommaseo, 7 35131 Padova (PD)	0,0024%	info@bancaetica.com

* Come già evidenziato nei piani di razionalizzazione degli anni precedenti, la quota di partecipazione in Banca Etica non risultava al Comune di Aosta fino al mese di ottobre 2018 ovvero quando due Comuni hanno dismesso le loro partecipazioni azionarie. Nello specifico la partecipazione in questione, nota ed evidenziata nella Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Aosta fino all'anno 2003, scompare nella Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 e pare non essere mai stata oggetto di successiva menzione. Non avendo tale informazione la partecipazione in Banca Etica non è stata oggetto di revisione straordinaria, di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Deliberazione di consiglio comunale n. 118/2017.

Per ulteriori informazioni riguardanti le società menzionate, le funzioni svolte e i principali dati di bilancio si rinvia al citato Piano di Razionalizzazione e ai siti web delle società stesse.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate è stato svolto tenendo conto dei criteri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito riportati:

“ a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.”*

Alla luce dell’analisi effettuata nell’ultimo Piano di razionalizzazione adottato dall’Ente tutte le società partecipate dal Comune di Aosta sono risultate legittimamente detenibili in quanto conformi alle disposizioni dell’articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In relazione ai criteri sopra elencati, si riassumono di seguito le risultanze dell’analisi delle società partecipate meglio esplicitate nel citato Piano di razionalizzazione, documento a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti:

- **relativamente alla lettera a), comma 2, art. 20:**
  tutte le società attualmente partecipate dal Comune di Aosta rientrano nelle casistiche elencate dall’art. 4 comma 2 del TUSP che così recita:
  “2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora sostituito dall’art. 7 del d. lgs 36/2023 e dagli articoli 6 e 7 del d. lgs 201/2022*;*
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora sostituito dall'art. 174 del d. lgs 36/2023, *con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2* del TUSP*;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016* ora sostituite dall'allegato I.1 del d. lgs 36/2023*."*

- **relativamente alla lettera b), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame si è trovata nelle condizioni previste dalla norma in quanto nessuna di esse è risultata priva di dipendenti né composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- **relativamente alla lettera c), comma 2, art. 20:**
  le attuali società partecipate dall'Ente svolgono attività diversificate e non sono stati rilevati casi di società che svolgano funzioni similari/analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali.
- **relativamente alla lettera d), comma 2, art. 20:**
  tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.",* si conferma che le attuali società partecipate dall'Ente hanno conseguito nel triennio 2022-2024 un fatturato medio superiore ad un milione di euro.
- **relativamente alla lettera e), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame è stata costituita per la gestione di un servizio che non sia di interesse generale.
- **relativamente alla lettera f), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame necessita di operazioni di contenimento dei costi di funzionamento, salve le precisazioni di cui al prosieguo.
- **relativamente alla lettera g), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame necessita di essere aggregata ad altre aventi come oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Ne consegue che il solo punto per il quale è stato possibile adottare azioni di razionalizzazione è quello indicato dalla **lettera f)** dell'art. 20, comma 2 del TUSP "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Il Comune di Aosta, adottando la citata D.C.C. n. 92/2017, ha recepito l'art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 in base al quale *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale."*

Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 19 comma 6 del TUSP: "*Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*"

L'Amministrazione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2017, ha ritenuto che la misura delle spese di funzionamento (di cui quelle per il personale sono una sub-specie) costituisca un indicatore parziale di buona gestione e di positivi risultati economici e sia pertanto più rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità misurare il buon andamento economico complessivo. Il Comune di Aosta in quest'ottica ha assunto, come indice di riferimento al fine di assegnare obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, un parametro "Q" definito come quoziente tra costi operativi ("costi della produzione" al netto di canoni e imposte) e ricavi operativi ("valore della produzione").

Il parametro "Q" deve essere paragonato a quello dell'anno precedente; in particolare la differenza tra "Q a" e "Q a-1" deve essere minore di zero.

Nella suddetta deliberazione 92/2017 è stato inoltre introdotto come specifico obiettivo, legato al primo triennio di attuazione della stessa (2018-19-20) e recepito nei successivi POST per gli anni successivi, una diminuzione dei costi di funzionamento.

L'Amministrazione ha inoltre ritenuto compatibile in materia di contenimento degli oneri contrattuali (sub voce dei costi operativi) la previsione di un premio per i dipendenti aziendali, da computarsi nei costi operativi, ovvero nei "costi della produzione" al netto di canoni e imposte come precedentemente indicato, esclusivamente in presenza di miglioramenti virtuosi del parametro "Q" tra due gestioni successive.

I criteri di determinazione e ripartizione dell'eventuale premio, che potrà anche essere destinato a politiche di welfare aziendale, saranno individuati dall'Organo amministrativo della Società controllata.

L'obiettivo della riduzione del costo di produzione è stato raggiunto negli anni come da seguente prospetto riassuntivo, relativo all'ultimo quinquiennio:

	costi di produzione (B) al netto COSAP	di cui premio	valore di produzione (A)	quoziente	fattore Q	utile
2019	10.220.795,95	30.000,00	11.266.354,62	0,907		135.246,00 €
2020	9.576.346,65	0,00	9.949.284,52	0,963	0,055	- 351.679,00 €
2021	10.152.983,00	45.000,00	10.595.415,00	0,958	-0,004	45.095,00 €
2022	10.766.492,00	65.000,00	11.593.514,00	0,929	-0,030	73.238,00 €
2023	10.917.867,00	80.000,00	12.556.246,00	0,870	-0,059	681.889,00 €
2024	11.327.899,00	0,00	12.416.721,00	0,912	0,043	130.579,00 €
2025	11.751.220,00	80.000,00	12.973.681,00	0,906	-0,007	395.301,00 €

Nella medesima ottica di contenimento dei costi, da attuarsi anche mediante la realizzazione di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività della società, il Comune di Aosta ha, inoltre, stabilito che:

1. ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la società. APS spa potrà essere gestita da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre unità, benché il TUSP, così come modificato dal correttivo D.lgs. n. 100/2017, prevedesse altresì la possibilità di un numero di Amministratori compreso tra 3 e 5;
2. è consentito a APS spa, in termini statutari, la realizzazione di fatturato avente anche finalità diverse nei confronti di soggetti terzi, seppure in misura residuale e a condizione che, come disposto dalla normativa vigente, oltre l'80% dello stesso sia realizzato in favore dell'Ente controllante.

Per quanto concerne il primo punto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 19.06.2018, viste le esigenze di contenimento dei costi di cui alla D.C.C. n. 92/2017 e del programma operativo strategico triennale (POST) 2018-2019-2020 di APS S.p.A. recepito con Deliberazione di Giunta n. 136 del 30.11.2017, il Comune ha ritenuto più rispondente all'attuale conformazione societaria, vista la eterogeneità dei servizi affidati alla società con Deliberazione consiliare n. 137 del 25/10/2017, in un'ottica di adeguatezza organizzativa, un Consiglio di Amministrazione composto da tre unità, anche alla luce della scelta statutaria di abolire la figura di Direttore quale organo societario.

In conformità con quanto stabilito dalla D.C.C. n. 62/2018, in data 9 agosto 2018 si è riunita l'Assemblea ordinaria di APS S.p.A. che ha individuato per il triennio 2018-2020 un Consiglio di Amministrazione composto da tre unità, al quale sono state trasferite le deleghe gestionali precedentemente in capo al Direttore Generale; successivamente la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata rinnovata, per il triennio di competenza, con decreti del Sindaco n. 25/2021, n. 45/2024 e n 44/2026, e 76/2026 e corrispondenti delibere dell'assemblea ordinaria.

Nel corso delle assemblee ordinarie di nomina dell'Organo Amministrativo (del 10.08.2018, 02.08.2021 e 20.08.2024) era stato assegnato a APS spa, tra gli altri, il seguente obiettivo: "*In osservanza del nuovo Statuto sociale, laddove prevede che l'attività svolta dalla Società sia almeno per l'80% a favore dell'Ente Socio restando così libera una quota pari al 20% a favore di Terzi, sviluppare politiche aziendali coerenti con tali nuove possibilità che aprono scenari completamente nuovi in termine di esecuzione di nuovi servizi purché rientranti nei fini istituzionali del Comune di Aosta*".

La quota a favore del Comune di Aosta pari all'80% era già stata riportata nel nuovo Statuto, approvato da APS Spa il 28 settembre 2018 nel corso dell'Assemblea straordinaria, che all'art. 31 comma 5 recita: *5) La società deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

Da ultimo, in occasione dell'assemblea ordinaria di nomina dell'Organo Amministrativo del 30.07.2026 è stato assegnato alla società, tra gli altri, il seguente obiettivo "*Nel rispetto dello Statuto sociale e dell'articolo 16 del d. lgs 175/2016, valutare eventuali attività ulteriori a favore di terzi entro i limiti consentiti dal modello in house, purché coerenti con l'oggetto*

sociale, non pregiudizievoli per l'assolvimento dei compiti affidati dal Socio unico e idonee a produrre economie di scala o recuperi di efficienza a beneficio delle attività principali. Ogni proposta dovrà essere previamente sottoposta al Comune e corredata da verifica giuridica, piano economico-finanziario, analisi dei rischi e indicazione dei benefici attesi. La quota massima consentita per le attività verso terzi costituisce un limine e non un obiettivo aziendale".

Controllo Analogo esercitato

Il Comune di Aosta esercita, il controllo analogo sulla scorta di quanto disciplinato dalle "*Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di in house providing strumentale*" approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2017. Tale controllo strutturale è da intendersi come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio, e non come mero controllo sull'attività, al fine di monitorare la conformità dell'azione societaria agli indirizzi espressi dall'Ente controllante.

Con riferimento alla società interamente partecipata dal Comune, Aps spa, il Comitato individuato all'art. 6 delle citate linee guida, si riunisce per esercitare il controllo ex ante, in itinere ed ex post come meglio delineato dalle linee guida stesse.

In particolare:

- il Comune esaminava, in seno al Comitato di Controllo Analogo, la proposta di variazione del POST 2025-27, pervenuta il 24.07.25 nonché la proposta di POST 2026-28, pervenuta il 30.10.2025, dando indicazioni sia in relazione al piano investimenti, pur considerando la prossimità della scadenza dei contratti di servizio al 31.12.2027, sia in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della voce "costi sociali" inerenti il contratto per i Servizi Cimiteriali,
- conformemente alle indicazioni del Comitato di controllo analogo come da verbale del 18.11.2025 la Giunta Comunale con delibera n 66 del 31.03.2026 approvava il POST 2026-28 ma non accoglieva le proposte di modifica del POST 2025-27, nella parte in cui era prevista l'imputazione a carico del Socio dei costi sociali pari ad Euro 400.000,00;
- le differenti posizioni assunte dal Socio e dal Consiglio di Amministrazione della società e le dimissioni del Presidente del CDA presentate in data 17.06.2026, con conseguente decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario, comportavano un ritardo nell'approvazione del bilancio di esercizio 2025
- il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito come da decreto del Sindaco n 76 del

27.07.26 e assemblea ordinaria del 30.07.2026, con contestuale ridefinizione degli indirizzi strategici

- ad oggi il bilancio 2025 risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2026 ed è calendarizzata la convocata dell'assemblea per la relativa approvazione da parte del Socio
- nel contempo, tempestivamente secondo le linee guida, con nota del 30.06.2025, APS spa relazionava sulla platea degli indicatori gestionali distinti per contratto di servizio, evidenziando risultati nel complesso positivi, pur riscontrando difficoltà nell'ambito del mercato del lavoro, in particolare del settore farmacie e del controllo della sosta. Fanno eccezione, rispetto al trend positivo, i servizi cimiteriali verosimilmente da imputare in larga parte alle problematiche emerse nella gestione del forno crematorio, che sconta il fermo impianto dal 17 ottobre 2024.
- la relazione sugli indicatori gestionali è da leggersi in combinato al bilancio 2025 e ai relativi allegati: i documenti evidenziano un risultato di esercizio positivo, in miglioramento rispetto all'anno precedente e un assetto economico, patrimoniale e finanziario solido ed equilibrato (gli indici ROE, il ROI e il ROS si sono mantenuti positivi), in assenza di esposizioni debitorie significative. Dal punto di vista finanziario, l'indice di liquidità corrente attesta una rilevante solvibilità di breve periodo, garantendo un'adeguata copertura delle passività correnti con le attività a breve termine, a presidio della regolarità dei pagamenti della continuità aziendale.
- detta relazione veniva esaminata dal Comitato in data 24.07.2026 all'esito dell'istruttoria di approfondimento e chiarimento, condotta da ciascun Servizio referente, come riportata da apposito verbale;
- su sollecitazione della società, il Socio concedeva, in deroga alle linee guida adottate con DCC 92/2017, termine sino al 31.01.2027, anziché 31.10.2026, per la presentazione della proposta di POST 2027-29, in considerazione della particolarità del triennio in programmazione che vede un Consiglio di Amministrazione appena insediatosi (01.08.2026), cui sono stati forniti indirizzi strategici da parte di una Giunta comunale anch'essa eletta da poco, ciò che rende indispensabile un maggior raccordo tra gli obiettivi che il Comune elaborerà in seno al DUP e gli obiettivi che vorrà assegnare alla propria in house nell'affrontare un triennio che sarà caratterizzato dalla ridefinizione dei contratti di servizio in scadenza al 31.12.2027.

Sul tema, sin dal 2024 il Comune di Aosta ha avviato un lavoro di analisi dei contratti di servizio in essere con APS, sia sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle novità normative

introdotte dalla riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui al d.lgs. 201/20222 e dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, e soprattutto sotto il profilo economico-finanziario e un'analisi dell'andamento dei servizi, con il supporto della società di consulenza SINLOC.
Già nel mese di maggio 2025 erano stati definiti i piani esigenziali distinti per servizio, piani che hanno dovuto essere rielaborati, state il cambio di consiliatura, secondo le indicazioni della Giunta neoeletta nell'autunno 2025.
Attualmente, quindi, l'iter di rinegoziazione si trova in una fase prodromica rispetto agli adempimenti successivi previsti dal D.lgs. 201/2022, poiché l'Ente è in attesa di riceve le proposte da parte della Società APS spa.

Per quanto concerne le società pluripartecipate dal Comune di Aosta si evidenzia che l'Amministrazione possiede una quota esigua di partecipazione nel CELVA S.C. A R.L., in virtù di quanto disposto dalla l.r. n. 6/2014 e s.m.i., e ancor più ridotta in BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A (pari allo 0,0024%); le linee guida definite con la suddetta deliberazione n. 92/2017 si applicano dunque ad APS SPA in quanto società controllata ed interamente partecipata dal Comune e ad INVA SPA per quanto compatibili con le direttive emanate e le attività svolte dal Tavolo di coordinamento Regionale.
In riferimento a quest'ultima partecipazione si rappresenta che il Comune di Aosta ha promosso con gli Enti soci maggiormente rappresentativi (Regione Autonoma Valle d'Aosta e AUSL della Valle d'Aosta) l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società *in house* IN.VA. SPA.
Il Tavolo di coordinamento è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1517/2017 e vede la compartecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'AUSL della Valle d'Aosta. L'Amministrazione comunale ha aderito formalmente al suddetto tavolo di coordinamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10 novembre 2017 e da ultimo con decreto sindacale n. 66 del 2024 sono stati individuati i componenti in rappresentanza del Comune di Aosta.
Il Comune esercita, pertanto, il controllo analogo congiunto, di cui al d. lgs 36/2023, delle Linee Guida ANAC ed in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, sulla società IN.VA. SPA., per il tramite del Tavolo di coordinamento.
Al fine di recepire alcune modifiche richieste da ANAC, con provvedimento dirigenziale regionale n. 1915 del 01.04.2022 è stato approvato il Regolamento del Tavolo aggiornato (di cui il Comune ha preso atto con DGC n. 82 del 19.05.2022) sottoscritto da tutti i soci.

Inoltre, con nota del 25.05.2022 la Regione ha comunicato la modifica dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1997, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), che disciplina la formazione dell'organo amministrativo collegiale, precisando che lo stesso è composto da 5 membri al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci. Come da Decreto del Sindaco n. 42 del 13.06.2025, in assemblea ordinaria del 18.06.2025, il Comune di Aosta ha provveduto a nominare il proprio rappresentante all'interno del CDA per il triennio 2025-2027

Con nota trasmessa in data 25.10.2022, ANAC, ritenute recepite le richieste avanzate, ha disposto l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a IN.VA S.p.A da parte della richiedente Regione e degli ulteriori 92 soci.
La necessità dall'iscrizione di ciascun socio nell'elenco menzionato ad oggi è superata dall'intervenuta abrogazione della disposizione ad opera del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023.
Nel corso degli anni dal 2018 al 2025 il Tavolo di coordinamento si è tenuto periodicamente per l'analisi di documenti strategici fornire indirizzi alla società e in generale, per lo svolgimento di tutte quelle attività volte all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Aderendo alle indicazioni dall'Amministrazione Regionale, in qualità di ente controllante ex art. 2359 del codice civile, per l'anno 2025 e per il successivo triennio 2025-2027, sono stati assegnati a INVA spa i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.
In particolare, è stato previsto:

- il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;
- il rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati con la deliberazione n. 899 del 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di pubblicità, imparzialità e economicità nelle procedure di reclutamento del personale.
- Inoltre, è stato stabilito che devono essere evidenziate le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all'esercizio 2025.

Con riferimento alle annualità 2025-26, si riportano le attività del Tavolo come segue:

- 15.01.2026 disamina della proposta di POST 2026-28 e PEA 2026, pervenuta in data 4.12.2025, conforme agli indirizzi precedentemente comunicati nel mese di agosto, approvato dal Tavolo senza rilievi significativi, tuttavia il documento non risulta ancora approvato dall'Amministrazione regionale e quindi nemmeno dai soci di minoranza
- 23.04.2026 disamina del bilancio di esercizio 2025, conclusasi con parere favorevole
- 24.09.2026 per la condivisione degli indirizzi strategici trasversali tra tutti i soci in vista dalla proposta di POST 2027-29 e PEA 2027: tra cui il rafforzamento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi, la transizione digitale delle amministrazioni, mediante la modernizzazione delle infrastrutture e dei sistemi informativi, la progressiva dismissione delle soluzioni obsolete, la digitalizzazione delle procedure e una maggiore interoperabilità e condivisione dei dati; il potenziamento della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla conformità al GDPR, alla continuità operativa, al disaster recovery e al supporto agli enti nella predisposizione dei piani di sicurezza; la promozione di un'adozione consapevole, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, sia a supporto delle attività amministrative e degli operatori sia nei servizi rivolti alla cittadinanza, accompagnandola con adeguati percorsi formativi; la valorizzazione e la gestione strutturata del patrimonio informativo, lo sviluppo di servizi e piattaforme comuni, l'aggregazione degli acquisti e la verifica di soluzioni centralizzate capaci di generare economie di sala, la definizione di servizi a catalogo rispondenti alle effettive necessità del territorio
- Agli indirizzi comuni fra i soci si aggiungono gli obiettivi specifici che ogni socio ritiene di dare e che il Comune di Aosta ha trasmesso, come da regolamento, entro il 31.08.26, e successivamente integrati con nota del 9.9.26, come di seguito dettagliati

Evoluzione del sito istituzionale con l'introduzione dell'assistente virtuale (chatbot)

Proseguire il percorso di innovazione del sito istituzionale mediante l'integrazione di un assistente virtuale (chatbot) in grado di fornire informazioni e orientamento ai cittadini in modo semplice e immediato. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità ai servizi, ridurre i tempi di ricerca delle informazioni e favorire una relazione più efficace tra amministrazione e utenza.

Studio di fattibilità introduzione dell'assistente virtuale per operatori di sportello

Servizio di analisi e progettazione finalizzato alla valutazione dell'introduzione di un assistente virtuale a supporto degli operatori di sportello, volto a migliorare l'accesso alle informazioni, velocizzare le attività di front-office e favorire l'efficienza dei processi di assistenza all'utenza. Lo studio individua le soluzioni tecnologiche e organizzative più idonee, valutandone benefici, impatti e modalità di integrazione con i sistemi informativi dell'Ente.

Completamento dei servizi di digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio Personale

Proseguire il processo di digitalizzazione delle procedure gestite dall'Ufficio Personale attraverso l'implementazione di flussi documentali e procedimenti interamente informatizzati. L'intervento mira a eliminare l'utilizzo dei modelli cartacei, semplificare le attività amministrative e garantire maggiore efficienza, tracciabilità e trasparenza dei processi.

Costituzione Banca Dati Storica del Personale dell'Ente

Progettazione e realizzazione di una base dati storica di ogni dipendente, di proprietà dell'Ente e basata sul modello dati DMA, ospitata nel DCUR, per garantirne la piena disponibilità e autonomia gestionale.
Analisi e progettazione dell'architettura applicativa e informativa in raccordo con il Comune e con gli eventuali fornitori esterni coinvolti nella gestione del ciclo stipendiale.
Realizzazione delle macchine virtuali e delle componenti infrastrutturali necessarie alla gestione della base dati e alla consultazione da parte degli operatori dell'Ufficio Personale/eventuali fornitori esterni individuati.

Digitalizzazione delle pratiche edilizie

Promuovere la completa digitalizzazione delle pratiche edilizie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici dedicati per la gestione, l'istruttoria e l'archiviazione della documentazione. L'iniziativa consentirà di migliorare l'efficienza operativa degli uffici, semplificare l'accesso da parte dei professionisti e garantire una maggiore trasparenza aministrativa.

Servizi di gestione e supporto in ambito BIM

Consolidare i servizi di gestione e supporto legati all'adozione delle metodologie Building Information Modeling (BIM) ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs 36/2023 a favore dell'ente. L'obiettivo è favorire l'innovazione digitale, migliorare la qualità delle informazioni tecniche e ottimizzare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

Gestione dato in cloud - Formazione Microsoft Copilot e Microsoft 365 - Gestione MDM (Mobile Device Management)

Sviluppare e consolidare l'ecosistema digitale dell'Ente attraverso la progressiva adozione di soluzioni cloud per la gestione e valorizzazione del patrimonio informativo. L'obiettivo è garantire maggiore disponibilità, sicurezza e interoperabilità dei dati, favorendo l'integrazione tra i sistemi informativi e supportando processi decisionali e operativi sempre più efficaci e basati su informazioni affidabili e aggiornate.
Promuovere percorsi formativi dedicati all'utilizzo delle soluzioni Microsoft 365 e degli strumenti di Intelligenza Artificiale generativa di Microsoft Copilot. L'attività è finalizzata ad accrescere le competenze digitali del personale, migliorare la produttività individuale e favorire l'adozione consapevole delle nuove tecnologie nel rispetto delle normative vigenti.
Consolidare i servizi di gestione dei dispositivi mobili dell'Ente attraverso l'utilizzo di soluzioni di Mobile Device Management (MDM). L'obiettivo è garantire elevati livelli di sicurezza, controllo e conformità dei dispositivi aziendali, semplificando le attività di configurazione, aggiornamento e supporto agli utenti e favorendo modalità di lavoro sempre più flessibili e sicure.

Completamento della migrazione e informatizzazione dei servizi gestionali dell'Ente su Sicr@web con graduale dismissione dei sistemi gestionali obsoleti

Proseguire il percorso di migrazione dei servizi gestionali verso la piattaforma Sicr@web, completando l'informatizzazione dei processi e garantendo una progressiva dismissione delle applicazioni obsolete. L'intervento consentirà una gestione più integrata dei dati, una maggiore interoperabilità tra gli uffici e una riduzione dei costi di manutenzione dei sistemi legacy. Nello specifico si tratta di:
- Servizi residui SDI-Web (Affitto sale, Mutui Patrimonio, altri da verificare con ragioneria)
- Altri servizi non informatizzati che sono ancora fatturati direttamente sul portale del tersoriere (da migrare su SDI Evo o Pratiche generali EVO)
- Gestione mercati e spuntisti su modulo Commercio EVO
- Attivazione Contratti Evo e firma grafometrica per Stato civile ed eventuali altri uffici

Completamento gestione centralizzata dell'infrastruttura di telefonia dell'Ente

Completamento della gestione centralizzata dell'infrastruttura di telefonia dell'Ente, compresi i centralini delle scuole, assicurando efficienza operativa, continuità del servizio e supporto agli utenti.

Rafforzare il livello di cybersicurezza

del Comune di Aosta attraverso l'adozione di misure organizzative e tecnologiche finalizzate alla prevenzione, rilevazione e gestione delle minacce informatiche, mediante il supporto specialistico di INVA e il raccordo con il CSIRT Valle d'Aosta, garantendo la continuità operativa dei servizi digitali comunali e la conformità ai principali indirizzi nazionali in materia di sicurezza informatica
Rafforzare il livello di cybersicurezza del Comune di Aosta attraverso l'adozione di misure organizzative e tecnologiche finalizzate alla prevenzione, rilevazione e gestione delle minacce informatiche, mediante il supporto specialistico di INVA e il raccordo con il CSIRT Valle d'Aosta, garantendo la continuità operativa dei servizi digitali comunali e la conformità ai principali indirizzi nazionali in materia di sicurezza informatica

- Il 20.10.2026 disamina della relazione semestrale con conseguente richieste di correzione dei refusi e soprattutto di approfondire le criticità connesse alle tariffe

applicate ai soci e alle esigenze di investimento in riferimento alla reingegnerizzazione del Data Center regionale

- Alla data della presente relazione è in programmazione l'incontro per la disamina della proposta di POST 2027-29 e PEA 2027

Con riferimento alla società cooperativa "Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste s.c. a r.l." (CELVA S.C. A R.L.) si specifica che la stessa svolge attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Aosta così come previsto nell'ambito della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 avente ad oggetto "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*" che definisce le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, il CELVA si occupa, per conto del Comune, di attività di formazione degli amministratori e del personale, di consulenza legale, di gestione del servizio di trattamento economico del personale, nonché di assistenza previdenziale e giuridica e, infine, opera come agente della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'ente.
Il Comune di Aosta esercita su CELVA S.C.A RL un controllo analogo congiunto, in virtù della L.R. n. 6/2014 e s.m.i., attraverso la rappresentanza in Assemblea del Sindaco del Comune di Aosta e, più in generale, mediante il controllo analogo esercitato congiuntamente dal complesso degli Enti locali della Valle d'Aosta. Il CELVA, come precisato all'art. 5 dello Statuto – approvato dall'Assemblea straordinaria del CELVA nella seduta del 31 luglio 2017 – è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Lo svolgimento "interno" di tali attività, in virtù di una partecipazione di controllo, consente un oggettivo risparmio per il Comune, rispetto ai costi che dovrebbero essere sostenuti se esse venissero affidate a società terze.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Aosta ha optato per il mantenimento di CELVA fra le proprie partecipate.
Il Comune di Aosta detiene infine una partecipazione minoritaria, inferiore all'1% (0,0024%) in Banca Popolare Etica. Il mantenimento della partecipazione risulta essere coerente con il dettato normativo e nello specifico, con il novellato comma 9 ter, art. 4, del D.lgs. n.

175/2016, introdotto con legge 27 dicembre 2017, n. 205, che recita: "*E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima*".